

Codice A1604B

D.D. 18 gennaio 2022, n. 8

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate Piof e Valassa-Castello - ubicate nel Comune di Lorzane (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 8/A1604B/2022**

**DEL 18/01/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate Piof e Valassa-Castello - ubicate nel Comune di Lorzane (TO) e gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del servizio acquedottistico per i Comuni di Lorzane (TO) e di Collettero Giacosa (TO), nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 30/09/2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 203 del 29/09/2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle seguenti due sorgenti che ricadono nel territorio del Comune di Lorzane:

- *Piof* - particella catastale n. 126 del foglio di mappa n. 5 - quota 414 metri s.l.m.;
- *Valassa-Castello* - particella catastale n. 206 del foglio di mappa n. 17 - quota 355 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Per quanto concerne il regime idrogeologico delle due sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 13/10/2020, aveva trasmesso ai Comuni di Lorzane (TO) e di Val di Chy (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle due sorgenti di cui sopra, ubicate nel Comune di Lorzane e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di

ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Lorzà (TO) e di Val di Chy (TO) - quest'ultimo interessato parzialmente solo dall'area di salvaguardia della sorgente *Piof* - visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con in data 9/12/2020, ha espresso il parere di propria competenza, non condividendo l'attribuzione del grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante, la definizione dell'area di salvaguardia e l'individuazione dei centri di potenziale pericolo relativi alla sorgente *Valassa-Castello*.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 11/12/2020, ha evidenziato che la sorgente *Piof* approvvigiona la zona di utenza rappresentata dalla località Lorzà Alto mentre la sorgente *Valassa-Castello* approvvigiona l'intero acquedotto del Comune di Collettero Giacosa, costituito da un'unica zona di utenza; entrambi gli acquedotti non sono provvisti di impianti di trattamento di tipo chimico, mentre sono dotati di un sistema di disinfezione dell'acqua mediante l'impiego di prodotti a base di cloro. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che, nell'ambito dei controlli ufficiali ex d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii., verifica la qualità dell'acqua presso i punti di utenza e non presso le singole emergenze e, pertanto, i dati disponibili sono riferiti alla rete di distribuzione e che le analisi effettuate sui campioni prelevati non hanno, di norma, evidenziato superamenti dei valori dei parametri chimici, chimico-fisici o situazioni di criticità mentre, dal punto di vista microbiologico, si sono riscontrate, per la zona di utenza asservita alla sorgente *Piof*, la sporadica e limitata presenza di *batteri coliformi* e per la zona di utenza asservita alla sorgente *Valassa-Castello*, sempre con carattere di sporadicità, la presenza sia di *batteri coliformi* che di *enterococchi* - in ambedue i casi in occasione di malfunzionamento dei sistemi di disinfezione.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, con nota in data 3/06/2021, ha pertanto richiesto alla S.M.A.T. S.p.A. la ritrasmissione di uno studio idrogeologico aggiornato - per quanto riguarda la sola sorgente *Valassa-Castello* - in considerazione delle osservazioni effettuate dall'ARPA nel sopra citato parere del 9/12/2020.

La S.M.A.T. S.p.A., con note in data 12/07/2021 e in data 2/08/2021, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, con nota in data 16/09/2021, ha pertanto ritrasmesso all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest le integrazioni alla documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente *Valassa-Castello*, al fine di ottenere un ulteriore parere di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica rivisitata dalla S.M.A.T. S.p.A. al fine di recepire le precedenti osservazioni effettuate dalla medesima Agenzia con la nota del 9/12/2020 - con nota in data 24/09/2021 ha preso atto che nello studio idrogeologico aggiornato è stata riconsiderata la vulnerabilità intrinseca della sorgente *Valassa-Castello* definendola di grado elevato e sono stati rivalutati i centri di pericolo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha pertanto considerato adeguate e conformi ai criteri

generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, nonostante il contesto nell'immediato intorno delle sorgenti risulti essere prevalentemente costituito da boschi e privo di antropizzazione, ha identificato all'interno delle stesse alcune minime situazioni di criticità che è necessario mettere in sicurezza mediante adozione di idonee misure, rilevando quanto segue:

- le zone di tutela assoluta devono essere adibite esclusivamente alle opere stesse ed alle infrastrutture di servizio collegate e, pertanto, devono essere adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di preservarne l'integrità e l'efficienza delle captazioni; l'accesso in tali zone deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- in relazione agli edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti nella zona di rispetto ristretta della sorgente *Valassa-Castello*, è necessario che venga verificata l'assenza di sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli eventuali interventi di messa in sicurezza necessari, in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami;
- sempre in relazione agli stessi edifici deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in relazione alla destinazione d'uso agricolo delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette, nelle quali è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nelle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia individuate dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

La sorgente *Piof* è situata nel territorio comunale di Lorzè, a Nord-Ovest del concentrico principale e a Nord della frazione Lorzè Alto, in corrispondenza di una porzione boscata ubicata al raccordo tra i rilievi del settore laterale destro dell'anfiteatro morenico d'Ivrea caratterizzati, nell'areale in esame, da creste allungate con versanti con un'acclività compresa tra 30° e 35° e una depressione allungata.

Nel dettaglio, dal punto di vista geologico, il settore dove è ubicata la sorgente è caratterizzato da depositi fluvio-glaciali, costituiti da ghiaie e ciottoli immersi in una matrice prevalentemente sabbiosa; l'espressione morfologica di tali depositi corrisponde ad una depressione allungata in direzione circa Nord-Sud che può essere interpretata come un antico scaricatore glaciale, sviluppatosi fra i cordoni morenici. I rilievi, invece, sono costituiti da depositi di origine glaciale caratterizzati da ghiaie e ciottoli, talora con blocchi, immersi in una matrice sabbioso-limosa, la cui

espressione morfologica è data da dorsali con creste allungate in direzione circa Nord-Sud, tipica di cordoni morenici laterali. Spesso, inoltre, sono presenti coltri di depositi colluviali, costituiti da sabbie limose debolmente argillose con ghiaie e ciottoli, derivanti dalla rielaborazione degli originari depositi glaciali.

In base alle caratteristiche idrogeologiche dell'area in esame, la sorgente può essere classificata come *sorgente di emergenza di fondovalle in rocce porose*, con acquifero impostato nei depositi fluvio-glaciali e glaciali. L'emergenza della falda avviene in corrispondenza della variazione di pendenza della superficie topografica, al raccordo tra il rilievo morenico ubicato a Est dalla sorgente e la depressione allungata colmata dai depositi fluvio-glaciali e la principale direzione di deflusso idrico sotterraneo è all'incirca Nord-Sud, con andamento parallelo a quello dell'avvallamento. L'alimentazione dell'acquifero è garantita dalle acque piovane, che si infiltrano nelle coperture quaternarie superficiali.

La sorgente *Valassa-Castello* è situata nel territorio comunale di Lorzè, presso il confine con l'adiacente Comune di Colletterto Giacosa, al piede di una collina morenica, all'interno di un impluvio (rio Valassa) e a valle della convergenza di un secondo rio nel primo; nello specifico, la sorgente è ubicata in corrispondenza di una variazione di pendenza tra l'area a monte, maggiormente acclive e quella a valle, meno acclive. Il piano di scorrimento del rio Valassa è ribassato di circa 3-4 metri rispetto al piano-campagna dove si localizza l'accesso alla sorgente e non comporta quindi rischio di allagamento della captazione; nell'area di emergenza e nel settore a monte idrogeologico della sorgente non vi sono dissesti attivi o quiescenti.

Per la tipologia di materiale presente, la circolazione dell'acqua infiltrata avviene prevalentemente per porosità primaria all'interno dei depositi detritici morenici, caratterizzati da ciottoli e blocchi anche di grandi dimensioni immersi in una matrice sabbioso-limosa, con un grado di vulnerabilità da medio ad alto; all'interno di questi depositi la piezometria risulta difficile da definire, sia per la mancanza di dati specifici in merito, sia per la variazione locale delle granulometrie (e di eventuale contenuto in materiale fine) che condiziona il deflusso gravitativo dell'acqua. Per le caratteristiche dei depositi, provvisti di copertura prevalentemente arborea, si può ipotizzare una debole influenza degli apporti meteorici alla falda presente all'interno.

La sorgente è alloggiata all'interno di un cunicolo in cemento interrato, posto a circa 5 metri di profondità dal piano-campagna, accessibile tramite un pozzo verticale e lungo circa 13,50 metri in direzione Nord e con un tratto terminale che si dirama verso Ovest di circa 4 metri di lunghezza, ad angolo retto rispetto al cunicolo principale. La captazione dell'acqua avviene tramite dei fori praticati nel muro di contenimento della galleria, posti sia sul lato Est, sia sul lato Nord della stessa; tuttavia, a seguito del sopralluogo effettuato, è emerso che la maggior parte dei punti di ingresso è "a secco" e che il prelievo dell'acqua avvenga solamente tramite 4 fori posti sul lato Ovest della galleria, quasi a ridosso dell'ingresso della stessa.

All'interno del cunicolo di captazione è presente una seconda galleria in mattoni che si diparte dall'inizio del cunicolo principale e che prosegue per circa 14,50 metri in direzione Est, verso la collina, con al fondo una debole emergenza di acqua e che si mantiene alla profondità costante di circa 5 metri dal piano-campagna; attualmente questa seconda galleria non viene utilizzata per il servizio di approvvigionamento idrico ed è lasciata a scarico. E' presente una recinzione a protezione dell'accesso e della captazione.

I titoli all'uso delle risorse idriche captate dalle due sorgenti sono i seguenti:

- *Piof*: determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 1061-51561/2012 dell'11/12/2012;
- *Valassa-Castello*: determinazione della Città Metropolitana di Torino n. 764-1017566/2007 del 19/09/2007.

Per le due sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento, in quanto non sono installati misuratori di portata e non è stato possibile, quindi, determinare le caratteristiche

idrodinamiche dei sistemi acquiferi alimentanti le emergenze; in questo caso la normativa prevede che, in assenza di tali dati, occorre procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione delle stesse sorgenti e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

sorgente Piof:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 30.286,261 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 85.981,515 metri quadrati.

L'area di salvaguardia è inserita in un'area prevalentemente boscata, priva di antropizzazione.

All'interno della zona di rispetto ristretta è presente un areale coltivato a prato e pertanto, sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B. La zona di rispetto allargata è invece attraversata da una strada locale asfaltata che possiede sistemi di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche mediante scorrimento a gravità, che impediscono ristagni in superficie e che, pertanto, non rappresenta una fonte di potenziale pericolo, anche in considerazione del fatto che la densità di traffico è estremamente modesta.

sorgente Valassa-Castello:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 25.340,5 metri quadrati.

L'area di salvaguardia è inserita in un'area prevalentemente boscata, priva di antropizzazione.

All'interno della zona di rispetto non sono presenti insediamenti residenziali, ve ne sono alcuni, invece, al limite della stessa, nello specifico, nella parte alta del bacino di alimentazione e in corrispondenza del Castello di Loranze; si ritiene, tuttavia, che non costituiscano rischio per la captazione. Tale zona è invece attraversata da un tratto di strada finalizzata principalmente alla gestione della sorgente e, pertanto, accessibile al solo personale autorizzato S.M.A.T. S.p.A. o ai proprietari dei lotti presenti sul versante; la strada è chiusa da una sbarra presso la vasca di accumulo.

Inoltre, entro l'area non sono presenti attività agricole intensive e di pascolo, quindi, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola 7 – COMUNE DI LORANZE” - Definizione aree di salvaguardia sorgente Piof - Estratto cartografia catastale - scala 1:2.000”;*
- *“Tavola: 2 – Aree di salvaguardia della sorgente sita nel comune di Loranze (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale - Scala 1:2.000”;*

- “*APPENDICE A – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia - sorgente VALASSA-CASTELLO*”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Trovandosi in ambito collinare, per le sorgenti in esame - ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 - non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli agrari e alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione e di estrema variabilità che assumono lo scorrimento superficiale e lo scorrimento ipodermico (al di sotto dei primi centimetri di suolo).

L'area di salvaguardia della sorgente *Piof* è caratterizzata da superfici boscate con prevalenza di castagneti e, in misura minore, di robinieti e queco-carpiteti e da un'area coltivata a seminativi e prato; in questi contesti morfologici, la gestione agricola delle zone di rispetto è desunta unicamente dalla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente che, nel caso specifico, è stata considerata elevata, cui corrisponde la classe di gestione A. I terreni appartenenti a questa classe sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, da una massima limitazione degli interventi agronomici ammessi.

All'interno della zona di rispetto ristretta della sorgente *Valassa-Castello*, invece, non si svolgono attività agricole e/o silvo-pastorali, essendo l'area caratterizzata, prevalentemente, dalla presenza di boschi e, pertanto, non è stato ritenuto necessario presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate sono tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del suddetto regolamento regionale. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, introducendo attività agricole che determinino un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*” é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41, in data 14/10/2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le due sorgenti potabili - denominate *Piof* e *Valassa-Castello* - ubicate nel Comune di Loranze e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2/12/2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione dell'area coltivata a prato presente all'interno dell'area di salvaguardia della sorgente *Piof* sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione della stessa area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle zone di rispetto della sorgente *Piof*, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e dovrà, altresì, essere inviata sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che l'area coltivata a prato insistente sulla zona di rispetto ristretta della sorgente *Piof* potrà

essere condotta in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 764-1017566/2007 del 19/09/2007, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente *Valassa-Castello*;

vista la determinazione n. 1061-51561/2012 dell'11/12/2012, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente *Piof*;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13/10/2020, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Lorzè (TO) e di Val di Chy (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle due sorgenti - denominate *Piof* e *Valassa-Castello* - ubicate nel medesimo Comune di Lorzè e gestite dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 9/12/2020 - prot. n. 101002;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 11/12/2020 - prot. n. 0124645;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 3/06/2021 - prot. n. 0001887, con la quale ha richiesto alla S.M.A.T. S.p.A. la ritrasmissione di uno studio idrogeologico aggiornato - per quanto riguarda la sola sorgente *Valassa-Castello* - in considerazione delle osservazioni effettuate dall'ARPA nel sopra citato parere del 9/12/2020 - prot. n. 101002;

viste le note della S.M.A.T. S.p.A., in data 12/07/2021 - prot. n. 47770 ed in data 2/08/2021 - prot. n. 52648, con le quali ha integrato la documentazione inizialmente trasmessa facendo pervenire quanto richiesto;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 16/09/2021 - prot. n. 0002815, con la quale ha ritrasmesso all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest le integrazioni alla documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente *Valassa-Castello*, al fine di ottenere un ulteriore parere di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 24/09/2021 - prot. n. 85639;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 203, in data 29/09/2021, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 30/09/2021 - prot. n. 0002976/2021, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del

17/10/2016.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/03/1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/04/1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 (vigente dal 28/5/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/02/2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/07/2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/02/2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/07/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/08/2008.

### *determina*

a. Le aree di salvaguardia delle due sorgenti potabili - denominate *Piof* e *Valassa-Castello* - ubicate nel Comune di Lorzè (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

- “*Tavola 7 – COMUNE DI LORANZE’ - Definizione aree di salvaguardia sorgente Piof - Estratto cartografia catastale - scala 1:2.000*”;
- “*Tavola: 2 – Aree di salvaguardia della sorgente sita nel comune di Lorzè (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale - Scala 1:2.000*”;
- “*APPENDICE A – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia - sorgente VALASSA-CASTELLO*”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargata. Per quanto concerne le attività di conduzione dell'area coltivata a prato che interessa la zona di rispetto ristretta della sorgente *Piof*, ricadente in Classe A, sono vietati la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nella zona di rispetto ristretta dovrà pertanto essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). Il bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/05/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In seguito all'approvazione della proposta del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ogni eventuale azienda, avente mappali agricoli ricadenti nell'area di salvaguardia della sorgente *Piof*, dovrà darne comunicazione al Settore Agricoltura della Città Metropolitana di Torino.

Con riferimento a entrambe le sorgenti, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato e in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti e nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/05/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Lorzà - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Lorzà - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;

- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Lorzè e di Val di Chy, affinché gli stessi provvedano a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/01/1997 (Vigente dal 28/05/2012);
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- verificare che gli scarichi civili di tutti i fabbricati presenti al limite della zona di rispetto ristretta della sorgente *Valassa-Castello* - nello specifico, nella parte alta del bacino di alimentazione e in corrispondenza del Castello di Lorzè - siano collettati e, in caso contrario, collegarli alla rete fognaria o, nell'impossibilità, adottare soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola\_7\_-\_Area\_di\_salvaguardia\_sorgente\_Piof.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. Tavola\_2\_-\_Area\_di\_salvanguardia\_sorgente\_Valassa-Castello.pdf




APPENDICE\_A\_-

3. \_Particelle\_catastali\_ricomprese\_nell'area\_di\_salvanguardia\_della\_sorgente\_Valassa-Castello.pdf



Allegato



● Sorgente Piof  
Foglio 5 particella 126  
Coord. WGS84/UTM 32N: 406127 E; 5033317 N

□ Catasto Terreni Comune di Loranze'

□ Catasto Terreni Comune di Val di Chy

**Aree di salvaguardia**


■ Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

■ Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)

■ Zona di Rispetto Allargata (ZRA)

➔ Direzione flusso idrico sotterraneo

| SORGENTE PIOF        |                        |          |   |
|----------------------|------------------------|----------|---|
| Area di salvaguardia | Comune Catasto Terreni | Foglio   | Particelle  |
| ZTA                  | Loranze'               | 5        | 43p. - 44p. - 63p. - 64p. - 65p. - 84p. - 85p. - 86p. - 87p. - 124p. - 125p. - 126p. - 131p. - 141p.  |
| ZRR                  | Loranze'               | 5        | 22 - 23 - 35 - 40 - 42 - 45 - 46 - 47 - 62 - 118 - 143 - 144 - 145 - 18p. - 20p. - 21p. - 24p. - 25p. - 27p. - 33p. - 36p. - 39p. - 41p. - 43p. - 44p. - 48p. - 50p. - 61p. - 63p. - 64p. - 65p. - 84p. - 86p. - 87p. - 116p. - 121p. - 125p. - 131p. - 137p. - 139p. - 146p.   |
| ZRA                  | Loranze'               | 1        | 1 - 2 - 3 - 117 - 4p. - 5p. - 118p.   |
|                      | Loranze'               | 5        | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 3p. - 4p. - 7p. - 8p. - 12p. - 13p. - 14p. - 16p. - 17p. - 18p. - 20p. - 21p. - 24p. - 25p. - 26p. - 27p. - 28p. - 33p. - 34p. - 116p. - 146p.   |
| ZRA                  | Val di Chy             | 5 sez. C | 154 - 155 - 156 - 157 - 196 - 197 - 198 - 223 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 257 - 258 - 259 - 261 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 269 - 270 - 271 - 272 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 327 - 328 - 329 - 393 - 394 - 397 - 422 - 433 - 434 - 140p. - 141p. - 142p. - 143p. - 144p. - 158p. - 159p. - 160p. - 190p. - 191p. - 192p. - 199p. - 210p. - 221p. - 222p. - 224p. - 233p. - 255p. - 256p. - 260p. - 262p. - 268p. - 273p. - 274p. - 281p. - 289p. - 290p. - 297p. - 318p. - 330p. - 353p. - 354p. - 357p. - 358p. - 368p. - 388p. - 389p. - 392p. - 392p. - 424p. - 428p. - 498p. - 500p. - 543p. |



**NB. E' stata rilevata l'esistenza di una discrepanza tra la mappa catastale e il foglio CTR. Per la valutazione dell'area di salvaguardia è stata utilizzata la cartografia CTR che è stata reputata essere più coerente con la situazione reale presente in sito.**

**LEGENDA**

Valassa-Castello

Sorgente



Direzione di deflusso idrico sotterraneo



Zona di tutela assoluta



Zona di rispetto

Foglio catastale n. 17 (Loranzè)

Foglio catastale n. 18 (Loranzè)

|                  | ZTA [mq] | ZR [mq] |
|------------------|----------|---------|
| Valassa-Castello | 3000     | 25340,5 |



Scala 1:2000



# **APPENDICE A**

## **Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia**

### **NOTA**

Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna, ad eccezione di quelle comprese totalmente nell'area più interna.

Relativamente alla particelle catastali posizionate in corrispondenza della delimitazione esterna dell'area di rispetto allargata sono state considerate come segue:

- Sono considerate interamente all'interno della zona di rispetto se ricadono per più del 90% nell'area di salvaguardia;
- Sono escluse se l'area di salvaguardia ne occupa meno del 15%;
- Sono considerate come parziali se l'area di salvaguardia le occupa per circa la metà dell'estensione.

Qualora le zone di rispetto ristretta e allargata coincidano, viene riportata un'unica tabella in comune per entrambe le aree di rispetto. Si riporta una tabella unica anche per sorgenti con una o più zone di tutela in comune (non separabili in sottoaree).

## VALASSA-CASTELLO

| Zona di Tutela Assoluta |            |  |             |
|-------------------------|------------|--|-------------|
| Foglio                  | Particella | Destinazione d'uso   | Occupazione |
| 18                      | 97         | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Parziale    |
| 17                      | 201        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Parziale    |
| 17                      | 205        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Totale      |
| 17                      | 206        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Totale      |
| 17                      | 207        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Totale      |
| 18                      | 104        | Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vincolo ex lege o di P.R.G.) | Parziale    |
| 18                      | 106        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Totale      |
| 18                      | 113        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Parziale    |
| 18                      | 98         | Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vincolo ex lege o di P.R.G.) | Parziale    |
| 17                      | 203        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Parziale    |
| 17                      | 204        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Parziale    |

| Zona di Rispetto |            |  |             |
|------------------|------------|--|-------------|
| Foglio           | Particella | Destinazione d'uso   | Occupazione |
| 17               | 61         | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Totale      |
| 17               | 62         | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Parziale    |
| 17               | 97         | Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vincolo ex lege o di P.R.G.) | Totale      |
| 17               | 201        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Totale      |
| 17               | 248        | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc                     | Parziale    |

|    |     |  |          |
|----|-----|--|----------|
| 18 | 1   | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Aree di recupero  | Parziale |
| 18 | 3   | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Aree di recupero  | Parziale |
| 18 | 4   | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Aree di recupero  | Parziale |
| 18 | 24  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Aree di recupero  | Parziale |
| 18 | 26  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Aree di recupero  | Totale   |
| 18 | 27  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Totale   |
| 18 | 28  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Totale   |
| 18 | 31  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Parziale |
| 18 | 36  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vncolo ex lege o di P.R.G.) | Totale   |
| 18 | 38  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vncolo ex lege o di P.R.G.) | Parziale |
| 18 | 61  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Totale   |
| 18 | 96  | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Aree di recupero  | Parziale |
| 18 | 104 | Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vncolo ex lege o di P.R.G.)  | Parziale |
| 18 | 105 | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Totale   |
| 18 | 110 | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Parziale |
| 18 | 113 | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Totale   |
| 18 | 114 | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc - Aree di recupero  | Parziale |
| 18 | 98  | Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vincolo ex lege o di P.R.G.)   | Totale   |
| 18 | 109 | Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vincolo ex lege o di P.R.G.)   | Parziale |
| 18 | 107 | Area d'ambito e relativi edifici con vincolo monumentale (D.LGS. 490/99) (vincolo ex lege o di P.R.G.)   | Parziale |
| 17 | 203 | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Totale   |
| 17 | 204 | Aree agricole in genere e di salvaguardia ambientale, fluviale, idrogeologica, ecc   | Totale   |